

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TRENTO

Guida in materia di albo periti e albo consulenti tecnici d'ufficio del tribunale

Chi è il C.T.U.

Il consulente tecnico d'ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista dall'ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l'esperto nominato dal giudice si dice perito.

Iscrizione all'Albo dei C.T.U. e dei Periti

Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del giudice (in questo albo sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare consulenze tecniche nel processo civile), ed un Albo dei Periti (in esso sono iscritti i professionisti che il Tribunale incarica di effettuare perizie nel processo penale).

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'Albo sono prese da un comitato da lui presieduto, composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Albo o Collegio Professionale, cui appartiene il professionista che ha richiesto l'iscrizione.

Per effetto del Protocollo Nazionale sottoscritto in data 20 settembre 2018 (in allegato) da Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e Consiglio Nazionale Forense (CNF) si concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, stabilisce che al loro interno deve essere garantita, oltre a quella medico legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, con una sezione riservata agli esercenti la professione infermieristica.

In esecuzione delle previsioni del suddetto Protocollo d'intesa, nello specifico, della disciplina prevista all'art. 6 del medesimo, sono stati sottoscritti i protocolli locali di competenza del territorio della Provincia Autonoma di Trento, in recepimento della regola nazionale:

- circondario del Tribunale di Trento: protocollo d'intesa sottoscritto il 10 ottobre 2019 dal Presidente del Tribunale di Trento, Procuratore della Repubblica di Trento, Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento e Presidente Ordine degli Avvocati di Trento (in allegato);
- circondario del Tribunale di Rovereto: delibera sottoscritta il 26 settembre 2019 dal Presidente del Tribunale di Rovereto, Procuratore della Repubblica di Rovereto, Presidente e Consigliera Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento e Ordine degli Avvocati di Rovereto (in allegato).

Le procedure di formazione degli albi dei periti e consulenti tecnici della professione infermieristica a livello della Provincia Autonoma di Trento seguiranno le modalità e scadenze riportate nei rispettivi protocolli.

Per la presentazione delle domande presso la Segreteria del Presidente del Tribunale di riferimento utilizzare il facsimile disponibile sul sito istituzionale del Tribunale e dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento corredata della documentazione richiesta

(curriculum vitae su facsimile predisposto, documento d'identità valido,...).

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nei rispettivi Albi professionali o nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Di norma, il consulente deve avere la residenza o il domicilio professionale nella stessa circoscrizione del Tribunale.

Per quanto riguarda la provincia di Trento, il Presidente e il Consigliere referente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, dopo una prima valutazione delle domande da parte del Consiglio Direttivo, partecipano alle udienze in cui vengono discusse le domande presentate dai Colleghi che vogliono svolgere attività come consulente o perito. Questo perché si ritiene fondamentale la presentazione dell'Ordine che è l'unico ente in grado di dare un'indicazione che tenga conto della formazione e delle esperienze degli infermieri e quindi possa garantire la speciale competenza (art. III, commi 5 e 6, del menzionato Accordo), richiesta dalla legge.

Ufficio giudiziario competente

Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente.

Normativa di riferimento

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Titolo II Degli esperti e degli ausiliari del giudice

Capo II Dei consulenti tecnici del giudice

Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici) Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico- chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Art. 14 (Formazione dell'albo) L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 (Iscrizione nell'albo) Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 16 (Domande d'iscrizione) Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali; 5) i titoli e i

documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Art. 17 (Informazioni) A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le Autorità di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18 (Revisione dell'albo) L'albo è permanente. Ogni 4 anni il Comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 19 (Disciplina) La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell'art. 14.

Art. 20 (Sanzioni disciplinari) Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21 (Procedimento disciplinare) Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare. Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15, ultimo comma.

Art. 22 (Distribuzione degli incarichi) Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la Corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

Codice di Procedura civile

Libro I Disposizioni generali

Titolo I Degli organi giudiziari

Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 61 (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. *Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.*

Art. 62 (Attività del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 63 (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64 (Responsabilità del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. *Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.*

CODICE DEONTOLOGICO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 2019

Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione di informazioni

L'Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni.

Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l'equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.

Art. 48 – Attività consulenziale e peritale

L'Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.

L'Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.